

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

262-27412/2016

**OGGETTO: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche da ubicarsi nel comune di Carmagnola (TO).**

Impresa	<b>CHICCO LUCA – Azienda agricola individuale</b>
Sede legale	<b>Via Castellero 5 – Cascina Ghirarda – 10022 Carmagnola</b>
P. IVA / C.F.	<b>09186150018</b>
Sede Operativa	<b>Via Castellero 5 – Cascina Ghirarda – 10022 Carmagnola</b>
Codice Stabilimento	<b>019650</b>

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

- L'Azienda Agricola CHICCO LUCA con sede legale e operativa in Carmagnola (TO) – via Castellero 5 – Cascina Ghirarda, ha presentato alla Città Metropolitana di Torino in data 18/11/2015 (prot. n. 170814), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche, di potenza elettrica pari a 99,9 kW, da ubicarsi nel comune di Carmagnola, presso la propria sede, su terreni censiti a catasto al Foglio n. 164, particelle n. 5, 87, 188 e 189;
- La Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 176263 del 11/12/2015, ha avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e indetto, ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., apposita conferenza dei servizi, convocando per il giorno 13/01/2016 la riunione, a cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico;
- A seguito degli esiti della riunione della conferenza dei servizi, con particolare riferimento al parere espresso dal Comune Carmagnola, la Città Metropolitana con nota prot. n. 5107 del 18/01/2016 ha sospeso i termini del procedimento con la richiesta al proponente delle seguenti integrazioni e modifiche progettuali:
  - o Spostamento della localizzazione dell'impianto di alcuni metri verso Est, in modo da trovarsi interamente:
    - all'esterno della fascia di 150 m di distanza dal Torrente Meletta, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
    - Completamente all'esterno delle aree classificate in classe di pericolosità geomorfologica

3a ai sensi della Circolare 7 LAP/96.

- o Verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti (tettoie e stalle) e del rispetto dei parametri edilizi assegnati all'area di intervento di cui al paragrafo 3.3 e 3.3.1 lettera b) delle norme di attuazione del P.R.G.C.
- L'Azienda Agricola CHICCO LUCA, dopo avere richiesto proroga al termine di 30 giorni di cui alla nota prot. n. 5107 del 18/01/2016, ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 03/08/2016 (prot. 95464);

**Considerato che:**

- Dalle planimetrie aggiornate allegare alle integrazioni di cui sopra, si evince che l'ubicazione dell'impianto è stata spostata di circa 20 m in direzione Nord-Est ed è interamente compresa nelle particelle catastali n. 5 e 87 del Foglio n. 164, senza interessare la n. 188 e 189;
- Con la nuova ubicazione l'impianto si trova a una distanza minima di 170 m dall'argine del torrente Meletta, senza interessare le aree classificate in classe IIIa di pericolosità geomorfologica ai sensi della Circolare 7 LAP/96;
- Le particelle catastali su cui sorgerà l'impianto sono classificate dal PRGC del Comune di Carmagnola come "Area Agricola Produttiva" soggetta a specifiche prescrizioni dettate dalle Norme di Attuazione al PRGC;
- L'Azienda Agricola CHICCO LUCA dispone del terreno su cui sarà realizzato l'intervento in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito, come dichiarato nell'allegato O all'istanza;
- L'impianto è dimensionato in modo da trattare i reflui zootecnici provenienti dall'allevamento bufalino aziendale, integrati con biomasse vegetali prodotte su terreni dell'azienda stessa;
- I reflui zootecnici impiegati rientrano tra i sottoprodotti di cui alla tabella 1.A dell'allegato 1 al D.M. 06/06/2012, nonché all'omonima tabella dell'allegato 1 al D.M. 23/06/2016 mentre gli insilati di sorgo, triticale e loiessa compaiono tra i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 agli stessi decreti;
- La digestione anaerobica dei reflui zootecnici per produzione di biogas è riconosciuta tra le migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti e macelli, in quanto produce come benefici, oltre al recupero energetico, la riduzione della carica patogena del liquame e la limitazione delle emissioni di odori sgradevoli;
- L'ASL TO5, intervenuta in Conferenza dei Servizi, non ha individuato particolari criticità di carattere igienico sanitario nella realizzazione dell'impianto in oggetto;
- Il progetto prevede l'impiego di parte del calore prodotto in cogenerazione dall'impianto, oltre che per il riscaldamento del digestore, anche per il riscaldamento della vasca di stoccaggio e postfermentazione del digestato e delle utenze dell'azienda agricola;
- L'impianto in progetto ha potenza elettrica inferiore alla soglia di 250 kW di cui alla Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, introdotta dall'art. 2, comma 161 della Legge n. 244/2007;

- In accordo con le Linee Guida per il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 approvate con D.M. 10 settembre 2010, il progetto potrebbe essere autorizzato dal Comune di Carmagnola mediante la Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, senza necessità di attivazione del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- L'art. 11.1 del D.M. 10 settembre 2010 riconosce tuttavia al proponente la facoltà di optare, comunque, per il procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

#### **Acquisito:**

- Il parere del Comune di Carmagnola, espresso in sede di conferenza dei servizi e aggiornato con nota prot. 31496 del 05/10/2016 (ns. prot. 115542).
- Il parere di A.S.L.-TO5, Servizio Igiene e Sanità pubblica e Servizio Veterinario, espresso in sede di conferenza dei servizi.
- Il parere di A.R.P.A. Piemonte espresso in sede di conferenza dei servizi.

#### **Ritenuto in conclusione che:**

- Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della Legge 241/90, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 78/2010, il presente atto costituisce anche Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, adottata valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, nella seduta del 13/01/2016, che può considerarsi favorevolmente conclusa.

#### **Visto:**

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- Il D.M. 23/06/2016: "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";
- La L.R. 7 ottobre 2002, n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la

tutela della qualità dell'aria";

- Il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- Il Regolamento regionale 2 marzo 2016, n. 2/R recante: "Revisione del programma d'azione e modifiche al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, relativa alla indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, relativa all'individuazione dei siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse;
- Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Città Metropolitana di Torino, approvato con D.C.P. n. 50533/2013 del 21/01/2014;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- L'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Atteso:**

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'**Azienda agricola individuale CHICCO LUCA** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, sito sul territorio comunale di Carmagnola, di cui all'*Allegato A*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) di imporre che l'impianto sia realizzato in conformità al progetto approvato e depositato presso la Città Metropolitana di Torino e il Comune sede dell'impianto;
- 3) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'*Allegato A*;
- 4) che il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'art. 15.1 del D.M. 10/09/2010;
- 5) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida ministeriali, emanate con D.M. del 10/09/2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore della Città Metropolitana, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- 6) Di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### EVIDENZIA CHE

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e al rispetto degli accorgimenti progettuali e costruttivi individuati in sede di Conferenza dei Servizi;
  - decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
  - non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
  - perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dall'impresa;
  - ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione;

- nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture troveranno un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo (es. trincee, vasche di stoccaggio reflui, ecc...), previa valutazione congiunta della Città Metropolitana e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno non essere ripristinate;
- deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di loro competenza;
- Come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., l'impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l'esistente rete di distribuzione alla nuova cabina elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto a Enel Distribuzione S.p.A. prima della messa in esercizio e pertanto:
  - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
  - la presente autorizzazione, per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al gestore Enel Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino con nota in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso;
- Le opere dovranno essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- Le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo al Comune di Carmagnola, alla Città Metropolitana di Torino e al Dipartimento A.R.P.A. di Torino; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino e al Comune sede dell'impianto il certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto;
- La data di avviamento dell'impianto deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Città Metropolitana di Torino e al Dipartimento A.R.P.A. di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo.
- Eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Città Metropolitana di Torino.

**DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Carmagnola, all'A.S.L. TO5, al Dipartimento A.R.P.A. di Torino e alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

### INFORMA

Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/10/2016

La Dirigente del Servizio  
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche  
Dott.ssa Paola MOLINA

*Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.*

*L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004, su autorizzazione n. prot. 0010139 rilasciata da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino in data 22.01.2014, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 7-bis, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013.*

*Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 1,56*

Torino, 20/10/2016

La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Paola Molina  
(Sottoscritto con firma digitale)

<b>ALLEGATO A</b>	<b>SCHEDE DESCRITTIVA</b>
<b>IMPRESA: Chicco Luca</b>	<b>CODICE IMPRESA: 019650</b>

<b>Impresa</b>	<b>Chicco Luca – impresa agricola individuale</b>
<i>Partita IVA</i>	09186150018
<i>Sede Legale</i>	Via Castellero 5 – Cascina Ghirarda – Carmagnola
<i>Attività dell'Impresa</i>	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali e produzione energetica da biogas
<i>Ubicazione impianto</i>	Via Castellero 5 – Cascina Ghirarda – Carmagnola Catasto Foglio n. 164, particelle n. 5 e 87.
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a biogas da fermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche.

L'impianto occupa una superficie (interna alla recinzione) di circa 2000 m<sup>2</sup> ed è costituito da:

**Strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso**

- Platea stoccaggio per letame in ingresso (gli insilati provengono dalla vicina azienda agricola)
- pre-vasca per carico digestore di volume utile 150 m<sup>3</sup>

**Sistema di digestione anaerobica e di stoccaggio del materiale in uscita-**

- digestore di volume 1.300 m<sup>3</sup> circa, coperto da cupola gasometrica
- sistema trattamento del biogas: desolforizzazione, raffreddamento e deumidificazione
- separatore solido-liquido del digestato e trincea di stoccaggio della frazione solida (min. 90 giorni)
- vasca di stoccaggio finale della frazione liquida del digestato di diametro 20 m, altezza 8 m e volume 2.400 m<sup>3</sup> con cupola gasometrica. Tempo permanenza circa 180 giorni
- torcia di emergenza (65 m<sup>3</sup>/h)

**Sistema di generazione termoelettrica**

- motore a combustione interna alimentato a biogas accoppiato ad alternatore
- potenza primaria immessa col combustibile (biogas): 280 kW;
- potenza elettrica nominale: 99,9 kW;
- potenza termica massima recuperabile in cogenerazione (motore + fumi): 150 kW

**Locali tecnici**

- cabina quadri elettrici e pompaggio materiali
- cabina per generatore, pompe recupero termico, trasformatore, consegna ENEL

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda



<b>ALLEGATO A</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>IMPRESA: Chicco Luca</b>	<b>CODICE IMPRESA: 019650</b>

### Emissioni in atmosfera

1. Sono presenti nell'impianto 2 punti di emissione in atmosfera:
  - Camino scarico motore a biogas: non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010, in quanto la potenza di combustione del motore è inferiore a 3 MW. Devono comunque essere rispettati almeno i limiti per i motori a combustione interna alimentati a biogas con potenza termica installata  $\leq 3$  MW indicati nell'Allegato I alla parte V (parte III, punto 1.3) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.M. 19 maggio 2016, n. 118.
  - Torcia di emergenza: emissioni trascurabili.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto, con particolare riferimento alle trincee per lo stoccaggio della biomassa vegetale e alle vasca di stoccaggio del digestato, che deve essere coperta;

### Energia

4. Il gestore dovrà impegnarsi a massimizzare il recupero di energia termica in cogenerazione dell'impianto, in funzione delle utenze termiche presenti nelle vicinanze del sito e compatibilmente con la fattibilità tecnica ed economica degli interventi necessari per la connessione.

### Biomasse impiegate

5. Per l'alimentazione del digestore potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse di origine agricola e zootecnica non costituite da rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il proponente prevede l'impiego di circa:
  - 5.600 t/a circa di reflui zootecnici, in prevalenza bufalini (sottoprodotti di cui alla tabella 1-A dell'Allegato 1 al D.M. 06/07/2012 e al D.M. 23/06/2016), quantitativo superiore all'80% in massa del materiale in ingresso;
  - 1.200 t/a circa di biomassa vegetale (prodotti di origine biologica ai sensi del D.M. 06/07/2012 e del D.M. 23/06/2016), quantitativo pari al 18% circa del materiale in ingresso.
9. Nel caso in cui il Gestore intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti.

10. L'azienda deve predisporre un registro delle sostanze avviate alla digestione anaerobica in cui devono essere annotati i quantitativi in peso e/o volume di letame, liquame e biomasse vegetali distinti per tipologia; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito, su richiesta, agli Organi di controllo.
11. Per le biomasse utilizzate nell'impianto il Gestore deve conservare le fatture di acquisto unitamente alla documentazione che attesti le caratteristiche, i quantitativi utilizzati e la provenienza delle stesse, da esibire su richiesta degli Organi di controllo.

### **Digestato in uscita dall'impianto**

12. Si prevede la produzione di 6.000 t/a circa di materiale digestato, di cui 4.200 di frazione liquida, da impiegarsi per uso agronomico in accordo con la normativa vigente.
13. Lo spandimento in campo del digestato deve avvenire con l'impiego di una delle tecniche previste dalla D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 della Regione Piemonte;
14. Lo spandimento del digestato in campo deve avvenire possibilmente nelle prime ore del mattino o comunque in orari tali da arrecare il minor disagio possibile alle persone che si trovano nella vicinanza del luogo di spandimento;
15. Il Gestore dovrà eseguire con frequenza annuale le analisi del digestato (a monte della separazione tra frazione solida e liquida) necessarie a verificare il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 2 marzo 2016, n. 2/R per il digestato agro-zootecnico.

### **Precauzioni igienico sanitarie**

16. Qualora il gestore intenda trattare sottoprodotti di origine animale anche da altre aziende, dovrà acquisire dall'A.S.L. di competenza territoriale il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, ovvero consorziarsi con le aziende fornitrici dei reflui.

### **Rumore**

17. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione acustica del comune di Carmagnola. Si ricorda che la fase di cantiere è oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000.

### **Paesaggio**

18. Dovrà essere realizzato un mascheramento dell'impianto mediante la piantumazione lungo il perimetro di specie autoctone variegata, in modo che l'insieme assuma un aspetto quanto più possibile naturale.

### **Connessione alla rete elettrica**

19. l'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete in bassa tensione come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. (codice rintracciabilità n. 90384987) e accettato dal proponente.

### Relazione annuale

20. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:

- quantità dei reflui zootecnici e delle biomasse vegetali utilizzate;
- quantità di biogas prodotto e utilizzato, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile, distinguendo tra calore impiegato per il riscaldamento dei digestori e calore destinato ad altre utenze termiche;
- calcolo dei rendimenti energetici complessivi e dei parametri LT e PES, definiti rispettivamente dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i;
- risultati delle analisi effettuate sulle caratteristiche del biogas
- risultati delle analisi del digestato di cui al precedente punto 15.

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e al Comune di Carmagnola.